


TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

TERZA CIVILE

Il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva dell'udienza odierna,
premesso che
(di seguito: si è opposta al precetto che le è stato fatto
notificare da
chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Il titolo esecutivo richiamato nel precetto opposto è il decreto ingiuntivo n.
emesso dal Tribunale di in data 12 settembre 2018,
depositato il 3 ottobre 2018, avente ad oggetto l'importo di 437.654,00 euro,
oltre interessi "come da domanda" e spese della procedura di ingiunzione
liquidate in 4.185,00 euro per compensi, 634,00 euro per spese, oltre 15%
per spese generali, iva e c.p.a.
Tale decreto ingiuntivo era stato ottenuto a seguito dell'inadempimento di
al pagamento di numerose fatture relative a forniture di beni emesse
da ottobre 2016 ad aprile 2017.
Dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, l'opposizione da parte della debitrice
a tale provvedimento e la notifica di un pignoramento mobiliare da parte di
, le due società hanno concluso, nel mese di gennaio 2019, un
accordo transattivo. La transazione prevedeva il pagamento da parte di della somma di 437.654,00 euro con rate così regolate: 100.000 euro
entro il 25 gennaio 2019, 35 rate mensili scadenti il venti di ogni mese a
partire dal 20 febbraio 2019, le prime 12 di 8.000 euro e le successive di
10.506,70 euro ciascuna. L'art. 4 della transazione prevedeva che, in caso di
mancato tempestivo pagamento anche di una rata, avrebbe dovuto
corrispondere immediatamente l'intero importo sopra indicato, detratti i
pagamenti nel frattempo intervenuti e con maggiorazione di interessi e spese.
Le parti avevano anche previsto, con il contratto di transazione, l'obbligo di
di fornire ad una fideiussione bancaria a prima richiesta per
337.654,00 euro entro il 30 gennaio 2019, prevedendo che, in caso di
mancata consegna del documento relativo alla garanzia entro il suddetto
termine, avrebbe potuto riprendere le azioni esecutive.
ha pagato regolarmente le rate previste nel contratto fino a quella di
gennaio 2020. Il 20 febbraio 2020 ha invece versato 8.000 euro in
luogo dei 10.506,70 previsti. È stato poi eseguito un pagamento integrativo di
2.506,70 euro il 6 marzo 2020. In seguito ha interrotto i pagamenti,
giustificandosi riferendo che le sue difficoltà erano connesse alla contrazione



P.Q.M.

Respinge la richiesta di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Conferma la prima udienza di comparizione delle parti per il merito per il 13 gennaio 2021, ore 13.00. Si comunichi. Milano, 1 dicembre 2020

